

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 febbraio 2021, n. 50
Aggiornamento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Modugno (BA) alla via X Marzo n. 110/H int. 18-19, per variazione della compagine associativa, da "Studio Odontoiatrico Associato del Dott. Longo Giovanni e della Dott.ssa Longo Marialuisa" a "Longo Studio Odontoiatrico Associato", ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario;"*;
- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;
- all'art. 10, comma 1 che *"L'autorizzazione contiene:*
 - a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;*
 - b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;*

- c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;
 - d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
 - e) il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare ed eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 6;
 - f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.”;
- all'art. 11, comma 1, lett. c) che *“Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura.”.*

Lo “Studio Odontoiatrico Associato del Dott. Longo Giovanni e della Dott. ssa Longo Marialuisa”, con sede in Modugno (BA) alla via X Marzo n. 110/H int. 18-19, rientra fra le strutture private istituzionalmente accreditate, ex L.R. n. 4/2010 art. 12, comma 2 e 3, per l'attività specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R. n. 8/2004 e s.m.i., fattispecie attualmente corrispondente, nell'ambito della normativa in vigore, allo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Con nota del 16/07/2020 trasmessa con Pec in pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12244 del 27/07/2020, l'associazione professionale “Longo Studio Odontoiatrico Associato”, premesso che:

“In merito alla determina dirigenziale 209 del 30.06.2009 con accreditamento in capo allo studio odontoiatrico associato del Dott. Longo Giovanni e della Dott.ssa Longo Maria Luisa (di cui si allega copia) siamo a comunicarvi la seguente variazione avvenuta nello studio:

il Dott. Longo Giovanni è uscito dalla associazione ed è subentrata la Dott.ssa Longo Azzurra Roberta (...). Nessun'altra variazione è stata apportata.”,

ha richiesto *“(…) la prosecuzione dell'accREDITAMENTO in capo allo studio odontoiatrico associato così come modificato.”,* allegandovi la seguente documentazione:

- *“Atto modificativo di associazione tra professionisti”* registrato a Bari il 3 giugno 2020, n. 18081 Serie 1T e autenticato dal Dottor. Gaetano Ranieri, Notaio, rep. n. 2273, racc. n. 1804, da cui risulta quanto segue:

“premesse che:

- *con atto a rogito del Notaio Nicola GUIDA di Gioia del Colle, in data 1 luglio 2008, rep. n. 99958, racc. n. 23431, registrato a Gioia del Colle il 7 luglio 2008, al n. 7879/1T, i signori LONGO Giovanni Sante e LONGO Marialuisa costituivano l'associazione tra professionisti denominata “Studio Odontoiatrico Associato del dott. Longo Giovanni Sante e della dott.ssa Longo Marialuisa” con sede in Modugno (BA), alla Via X Marzo n. 110/H int. 18-19, retta dallo Statuto contenuto nel predetto atto;*
- *il dottor LONGO Giovanni Sante intende recedere dalla suddetta Associazione e la dottoressa LONGO Azzurra Roberta intende entrarvi a far parte;*

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono quanto segue.

MODIFICA COMPAGINE SOCIALE

Articolo 1 - Con il consenso della dottoressa Longo Marialuisa, il dottor Longo Giovanni Sante, recede dall'associazione con effetto dalla data odierna, mentre vi entra a far parte la dottoressa Longo Azzurra Roberta.

(…) In particolare il dottor Longo Giovanni Sante presta ogni e più ampio consenso affinché la titolarità dell'autorizzazione sanitaria dell'accREDITAMENTO e dell'apposito rapporto con la ASL territorialmente competente, all'epoca rilasciata al dottor Longo Giovanni Sante dalla ASL/BA n. 4. resti in capo all'associazione come appresso denominata “Longo Studio Odontoiatrico Associato”. (...);

- documento d'identità della dott.ssa Longo Marialuisa e della dott.ssa Longo Azzurra Roberta;
- dichiarazione della dott.ssa Longo Marialuisa *“(…) di essere laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria*

in data 09/11/2004 presso l'Università degli studi di Bari (...), abilitata all'esercizio della professione nell'anno/sessione 2004 Seconda, e legalmente iscritta nell'albo degli Odontoiatri della Provincia di Bari dal 16/02/2005 (...) al numero di matricola 1381";

- *dichiarazione della dott.ssa Longo Azzurra Roberta "(...) di essere laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso l'Università degli studi di Parma, di aver sostenuto l'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatria nella Seconda Sessione dell'anno 2011 con esito Favorevole (...) di essere legalmente iscritta nell'Albo degli Odontoiatri della Provincia di Bari dal 11/04/2012 (...) al numero di matricola 1753";*
- *istanza presentata al SUAP del Comune di Modugno per "Trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione all'esercizio Studi Odontoiatrici, Medici, altre professioni sanitarie (Art. 5 c. 3.2)" n. 06783090720-16062020-1741 del 16/06/2020;*
- *Determinazione Dirigenziale n. 209 del 30/GIU/2009 ad oggetto: "Trasferimento accreditamento ex art. 24, comma 5, L.R. n.8 del 28 maggio 2004 e s.m.i. dello Studio Odontoiatrico del Dott. Giovanni Longo allo "Studio Odontoiatrico Associato del Dott. Longo Giovanni e della Dott.ssa Longo Marialuisa" sito in Modugno (BA)".*

Con nota prot. AOO_183/14032 del 15/09/2020, indirizzata al legale rappresentante dell'associazione professionale "Longo Studio Odontoiatrico Associato", la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"(...) considerato che:

- *la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:*
 - *all'art. 3, comma 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento." [e rilascia i relativi provvedimenti di conferma/aggiornamento, n.d.r.];*
 - *l'art. 5, comma 3 che "Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio: (omissis) 3.2. studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all'intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico.";*
 - *all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), comma 4 che "Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.";*
 - *all'art. 9, comma 1 che "L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.";*
 - *l'art. 10, comma 1 che "L'autorizzazione contiene: b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società";*
 - *all'art. 11, comma 1 che "Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: (omissis) c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura." [o della compagine associativa, n.d.r.];*

rilevato che:

- *l'“associazione professionale” è uno studio professionale/ambulatorio in cui ciascuno dei professionisti associati conserva la propria indipendenza e autonomia professionale e resta comunque personalmente responsabile dei propri atti e prescrizioni;*
- *pertanto, ciascuno specialista componente un'associazione professionale, pur nell'ambito associativo, può essere assimilato ad uno specialista autorizzato all'esercizio dell'attività quale libero professionista, per il quale coincidono la titolarità (nel caso di specie, di una parte) della struttura e la responsabilità sanitaria della stessa;*
- *conseguentemente, risulta necessario l'aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività/di accreditamento istituzionale in caso di qualsivoglia variazione della compagine dell'associazione professionale accreditata e/o autorizzata;*

ai fini dell'aggiornamento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si invita la S.V. a comunicare al Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la variazione intervenuta nella compagine associativa dello “Studio Odontoiatrico Associato del Dott. Longo Giovanni e della Dott.ssa Longo Marialuisa”, oggi “Longo Studio Odontoiatrico Associato”, ed a trasmettere alla scrivente Sezione copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio aggiornata ai sensi dell'art. 9, comma 1 e dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con l'indicazione della nuova denominazione e dei nominativi di tutti i professionisti associati autorizzati all'esercizio dell'attività.”.

Con Pec del 15.01.2021 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/928 del 19/01/2021, il SUAP del Comune di Modugno ha trasmesso il provvedimento prot. n. 51565 del 16/11/2020 con cui il Sindaco:

“LETTA l'istanza presentata dalla dott.ssa Marialuisa LONGO, in quanto di direttore tecnico dello LONGO STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Partita Iva: 06783090720

pratica REP_PROV_BA/BA-SUPRO 27460/16-06-2020 Codice Fiscale: (...) iscritta all'Albo degli Odontoiatri della provincia di Bari col n. 1381 dal 16.02.2005 con la quale ha chiesto il trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione all'esercizio Studi Odontoiatrici, Medici, altre professioni sanitarie (Art. 5 c. 3.2) in Modugno (BA), alla Via X Marzo, 110/H INT.18-19, piano terra (fg. 20 p.11a 2090 sub. 81), mediante atto modificativo di associazione tra professionisti del 01.06.2020, rep. n. 2273 racc. n. 1804 notar Gaetano Ranieri — reg. a Bari il 02.06.2020 n. 18081 Serie 11;

VISTA la documentazione allegata, in copia, all'istanza di che trattasi;

VISTO l'art. 193 del T.U.LL.SS.;

VISTA la Legge Regionale 02.05.2017, n. 9, e s.m.i.;

VISTO Il Regolamento Regionale 13.01.2005, n. 3 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 20.07.1984, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la presa d'atto, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL BA/Area Metropolitana dell'11.11.2020, prot. n. 161563”,

ha autorizzato “(ai sensi dell'art. 9 c. 1, art. 10 c. 1 L.R. n. 9/2017) la dott.ssa Marialuisa LONGO, in qualità di direttore tecnico, all'apertura ed esercizio dello Studio Odontoiatrico LONGO STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Partita Iva: 06783090720 nei locali siti in Modugno (BA), alla Via X Marzo, 110/H INT.18-19 - piano terra (fg. 20 p.11a 2090 sub. 81), sotto la propria responsabilità, denominato LONGO STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO, composto dagli associati:

- *dott.ssa Marialuisa LONGO nata (...) il (...) iscritta all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri prov. di Bari n. 1381 dal 16.02.2005;*
- *dott.ssa Azzurra Roberta LONGO nata (...) il (...), iscritta all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri prov. di BARI n. 1753 dall'11/04/2012.”.*

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

considerato altresì che il R.R. n. 5/2020 e s.m.i. (“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione

delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.”) stabilisce:

- all'art. 7, comma 1 che: *“I requisiti di accreditamento di cui al presente comma si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio, corrispondenti alle strutture di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 ed a quelle di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., soggetti a mero nulla osta da parte del Servizio di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente, non sono accreditabili, in quanto i medesimi non sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio”*;
- all'art. 10, comma 3 che: *“I legali rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai sensi del sopracitato articolo entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. (...)”*;
- all'art. 10, comma 4 che: *“Ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente. Qualora il Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all'Allegato 2B, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all'art. 14 (Sanzioni) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”*;
- all'art. 10, comma 6 che: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 entro i termini previsti dal presente regolamento è da intendersi quale ipotesi di rinuncia all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017, comportante la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio che è dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito provvedimento. In ogni caso, a far data dal 31.12.2020, è vietata l'erogazione delle prestazioni previste nell'Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non abbiano presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione all'esercizio quali studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente”*;
- all'art. 10, comma 7 che: *“I legali rappresentanti delle strutture accreditate di cui ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale l'istanza di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell'accreditamento istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio”*;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di adottare il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Modugno (BA) alla via X Marzo n. 110/H int. 18-19, da “Studio Odontoiatrico Associato del Dott. Longo Giovanni e della Dott.ssa Longo Marialuisa” a “Longo Studio Odontoiatrico Associato”, per variazione della compagine associativa, all'attualità costituita dalla Dott.ssa Longo Marialuisa e dalla Dott.ssa Longo Azzurra Roberta, con decorrenza dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio prot. n. 51565 del 16/11/2020, con la precisazione che:

- qualora la predetta struttura eroghi e voglia continuare ad erogare le prestazioni di cui all'All. 2A (a media invasività) del predetto R.R. n. 5/2020 e s.m.i., il legale rappresentante dell'associazione

professionale “Longo Studio Odontoiatrico Associato” dovrà presentare al Comune di Modugno, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del medesimo regolamento, istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio quale studio ex art. 5, comma 3, p. 3.2 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (previo adeguamento ai relativi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi) entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del R.R. n. 17/2020 di modifica del RR. n. 5/2020 (quindi entro il 21/03/2021). In caso di mancata presentazione dell’istanza di conferma entro il suddetto termine, con apposito provvedimento è dichiarata dal Comune la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 10, comma 6 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., con conseguente revoca dell’accreditamento da parte di questa Sezione;

- a seguito del rilascio del provvedimento comunale di conferma dell’autorizzazione all’esercizio quale studio ex art. 5, comma 2, il legale rappresentante dello Studio Odontoiatrico *de quo* dovrà presentare alla competente Sezione regionale istanza di conferma dell’accreditamento istituzionale, allegandovi il suddetto provvedimento comunale;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ed ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i., n. 16/2019 e n. 5/2020 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell’associazione professionale “Longo Studio Odontoiatrico Associato” *entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di adottare il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Modugno (BA) alla via X Marzo n. 110/H int. 18-19, da "Studio Odontoiatrico Associato del Dott. Longo Giovanni e della Dott.ssa Longo Marialuisa" a "Longo Studio Odontoiatrico Associato", per variazione della compagine associativa, all'attualità costituita dalla Dott.ssa Longo Marialuisa e dalla Dott.ssa Longo Azzurra Roberta, con decorrenza dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio prot. n. 51565 del 16/11/2020, con la precisazione che:
 - qualora la predetta struttura eroghi e voglia continuare ad erogare le prestazioni di cui all'All. 2A (a media invasività) del predetto R.R. n. 5/2020 e s.m.i., il legale rappresentante dell'associazione professionale "Longo Studio Odontoiatrico Associato" dovrà presentare al Comune di Modugno, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo regolamento, istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio quale studio ex art. 5, comma 3, p. 3.2 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (previo adeguamento ai relativi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi) entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del R.R. n. 17/2020 di modifica del RR. n. 5/2020 (quindi entro il 21/03/2021). In caso di mancata presentazione dell'istanza di conferma entro il suddetto termine, con apposito provvedimento è dichiarata dal Comune la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 10, comma 6 del R.R. n. 5/2020 e s.m.i., con conseguente revoca dell'accreditamento da parte di questa Sezione;
 - a seguito del rilascio del provvedimento comunale di conferma dell'autorizzazione all'esercizio quale studio ex art. 5, comma 2, il legale rappresentante dello Studio Odontoiatrico *de quo* dovrà presentare alla competente Sezione regionale istanza di conferma dell'accreditamento istituzionale, allegandovi il suddetto provvedimento comunale;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ed ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i., n. 16/2019 e n. 5/2020 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante dell'associazione professionale "Longo Studio Odontoiatrico Associato" *entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o*

da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante dell'associazione professionale “Longo Studio Odontoiatrico Associato” con sede Modugno (BA) alla via X Marzo n. 110/H int. 18-19 [Pec: giuseppedileo@pec.it];
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Modugno (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)